

## **INPDAP RISPONDE AD ANAAO SU EFFETTI DEI RISCATTI PER GLI ASSUNTI DOPO IL 1 GENNAIO 1996**

**Marco Perelli Ercolini**

E' piombata sulle teste degli ospedalieri una risposta dell'Inpdap, relativa a pensioni e riscatti, che non era molto auspicabile. L'interpretazione fornita dalla cassa dei dirigenti pubblici al sindacato maggioritario dei dipendenti ospedalieri Anaa Assomed infatti penalizza il sacrificio contributivo – ormai piuttosto cospicuo – dei pubblici dipendenti, medici inclusi, assunti dopo il 1° gennaio 1996 per i riscatti riferiti ad anni di laurea e di specialità anteriori a quella data. In base all'articolo 24 comma 11 della legge “Salvaitalia”, il riscatto di questi periodi non sarebbe riconosciuto ai fini di una pensione anticipata al compimento dei 63 anni e quindi non varrebbe ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva.

Ancora una volta, dopo il precedente (disinnescato) della manovra d'estate 2011 – diretto pure al riscatto del periodo di leva, contemplato tra l'altro in questa interpretazione Inpdap – si vuole cancellare il riconoscimento dei diritti che si maturano con riscatto di laurea o di specialità sia ai fini di una maggior pensione sia ai fini del riconoscimento dell'anzianità contributiva. Con il riscatto – va ricordato – è stato stipulato un contratto con l'ente previdenziale nel quale, a fronte del pagamento della riserva matematica, sono riconosciuti determinati periodi sia ai fini di una maggior pensione sia ai fini dell'anzianità contributiva. Solo un'esplicita previsione di legge potrebbe escludere il diritto; ma in senso per l'appunto restrittivo viene finora e fino a prova contraria interpretata la legge.

La legge 335 del 1995 (riforma Dini delle pensioni) all'articolo 1 comma 7 aveva previsto per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo l'esclusione del riconoscimento dell'anzianità derivante da riscatto di periodi di studio. Tale previsione tuttavia era poi rientrata con la legge 247 del 2007, che ha dichiarato che i suddetti periodi sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.

Pare molto strana l'interpretazione data dall'Inpdap – ente previdenziale della dirigenza pubblica che lo stesso decreto Salvaitalia ha peraltro conglobato con l'Inps in una “Super-Inps” - con la quale si vorrebbero cancellare diritti già acquisiti dagli iscritti a prezzo di grossi sacrifici economici.

Verosimilmente, l'interpretazione dovrebbe essere tale da fare sì che **i suddetti periodi riscattati per i quali si chiede il riconoscimento di un montante contributivo non rientrino nel requisito dei 20 anni di anzianità contributiva effettiva ma ad essi siano aggiuntivi**. Peraltro, riguardo all'attributo di “effettivo” riferito all'anzianità contributiva da anni si parla molto e si conclude poco. L'Inpdap al punto 5 della nota operativa 56 del 2010 aveva precisato che con servizio effettivo si intendono tutti i servizi – compresi i periodi ricongiunti e riscattati – correlati ad attività lavorativa.

Pertanto, a nostro avviso, i 20 anni di contribuzione effettiva dovrebbero far maturare di per sé il diritto alla pensione anticipata al compimento dei 63 anni, mentre eventuali ulteriori riscatti non dovrebbero inficiare tale diritto ma al contrario dovrebbero produrre un quantum di pensione migliore.

Ora la patata bollente passa ai sindacati.

## BOX-TABELLA – QUANTO SI DESUME DALLA LETTERA INPDAP

Per il decreto Salvaitalia la flessibilità in uscita consente il pensionamento di vecchiaia a 63 anni (indicizzati con gli aumenti in relazione alle speranze di vita) anziché a 66 anni.

Ma i periodi di studio lavoro o militare per assunti dal 1996 nel sistema contributivo puro non sono conteggiati per il pensionamento di vecchiaia anticipato.

Se questi assunti riscattano o ricongiungono periodi anteriori al '96 si passa dal calcolo contributivo puro della pensione al calcolo misto.

Questo passaggio comporterebbe la perdita della vecchiaia anticipata.

In termini pratici per qualcuno a fronte di 10 anni di contribuzione in più la pensione può allontanarsi fino a 3 anni sia pur con importi significativamente più elevati.

L'Inpdap-Inps: no al ritiro anticipato con riscatti per anni prima del '96

*I medici del Ssn che riscattano la laurea o la specializzazione per anni antecedenti al 1996 non potranno accedere al pensionamento anticipato previsto dall'articolo 24, comma 11, della Manovra "salva Italia". È la precisazione che arriva dall'Inps*

I medici del Ssn che riscattano la laurea o la specializzazione per anni antecedenti al 1996 non potranno accedere al pensionamento anticipato previsto dall'articolo 24, comma 11, della Manovra "salva Italia". È la precisazione che arriva dall'Inps, gestione ex Inpdap, in risposta al quesito sollevato il 20 febbraio dall'Anaa-Assomed in seguito alle richieste di chiarimento inviate da diversi iscritti. Nella 214/2011, in sostanza, si ammette la flessibilità in uscita soltanto per i lavoratori il cui «primo accredito contributivo» sia successivo al 1 gennaio 1996. Per il sindacato la locuzione merita un approfondimento, perché il medico che ha riscattato dopo quella data una laurea o specializzazione conseguiti antecedentemente rischia di vedersi negare il pensionamento anticipato. «Paradossalmente» scrive l'Anaa nella lettera indirizzata all'Inps «a una maggiore anzianità contributiva corrisponderebbe un pensionamento successivo. Infatti, se il primo accredito retributivo è riferito al periodo riscattato e non alla data del versamento, un assunto nel 1996 nato nel 1962 che riscatta 10 anni di laurea e specializzazione andrebbe in pensione nel 2030 con un'età di 68 anni e un'anzianità di 44. Con le previsioni del comma 11, invece, questo stesso soggetto potrebbe uscire nel 2027 a 65 anni e 1 mese». La risposta dell'Inps-ex Inpdap conferma la prima lettura: **«L'art. 24, comma 11»** si legge nella nota dell'Istituto «stabilisce che **i lavoratori con primo accredito contributivo decorrente dal gennaio 1996 conseguono il diritto alla pensione anticipata al compimento dei sessantatré anni, a condizione che risultino in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno vent'anni e che l'ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore a un importo mensile pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale**». In altri termini, prosegue l'Inps, possono accedere al trattamento tutti i lavoratori «che si trovano in un sistema pensionistico contributivo». Al contrario, chi presentano domanda di riscatto della laurea e specializzazione per periodi che «si collocano temporalmente prima del gennaio 1996», non si trova più in un sistema contributivo a prescindere dalla data in cui effettua il versamento e di conseguenza non può più usufruire dell'uscita flessibile.

**Legge 8 agosto 1995, n. 335**  
**(Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995)**

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

**Art. 1**

**7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo**, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità **non concorrono le anzianità derivanti da riscatto di periodi di studio** e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

**Legge 247 del 2007 sul Protocollo Welfare**  
**(G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007)**

**Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale**

**Art. 1**

77. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2

agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

**5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione».**